

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PENNACCHIO, BARTOLOMEI, SIGNORELLO,  
DALVIT, DEL NERO e SCHIAVONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1970

#### Agevolazioni ed esenzioni fiscali in favore dell'Ente nazionale sordomuti

ONOREVOLI SENATORI. — L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti istituito con legge 12 maggio 1942, n. 889, modificata dalla legge 21 agosto 1950, n. 698, associa ed assiste i sordomuti d'Italia, tutela i loro interessi morali ed economici e persegue la specifica finalità della loro immissione nella vita economica e civile della nostra società.

Sin dal 1950 l'Ente ha promosso una intensa attività assistenziale, che si è sempre vieppiù ed organicamente sviluppata a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, con il quale veniva approvato il Regolamento per l'esecuzione della legge 21 agosto 1950, n. 698.

L'Ente nazionale sordomuti, in considerazione della sua attività fu equiparato ai fini fiscali, alle Amministrazioni dello Stato con legge 30 luglio 1957, n. 656, con effetti, però, limitati sino al 31 dicembre 1959.

Fu necessaria la successiva legge 19 febbraio 1960, n. 88, a sancire definitivamente e *sine die* l'accennata equiparazione. Sta di fatto che nonostante i predetti provvedimenti l'Amministrazione finanziaria ha continuato a sottoporre l'ENS a pesanti accertamenti fiscali per le situazioni patrimoniali

relative agli anni precedenti la legge del 1957 e agli anni successivi a quella del 1960.

Le ragioni di detti accertamenti troverebbero causa nel fatto che l'Ente nel 1953 e con decorrenza 1951 ebbe ad ottenere dallo Stato un contributo annuale di lire 375 milioni in rapporto alle necessità derivanti dai suoi fini istituzionali.

Senonchè l'Ente nel 1953 non ha potuto impiegare l'intero contributo annuale in uno con quelli arretrati, nè, negli anni successivi ha potuto materialmente utilizzare l'intero contributo erogato, per il motivo che le somme relative erano state destinate al soddisfacimento di fini realizzabili soltanto gradualmente e nel tempo: come scuole professionali, convitti, laboratori ed attrezzature per l'insegnamento teorico e pratico.

Appare evidente che simili finalità non si possono conseguire nell'arco di un esercizio finanziario, bensì con proiezioni di spesa negli esercizi successivi. Basterebbe pensare all'ipotesi dell'acquisto di un immobile destinato a collegio o ad istituto professionale, ed al lungo *iter* burocratico per la sua realizzazione, per la quale, talvolta, occorrono anche tre o quattro anni.

Non c'è dubbio che i bilanci preventivi dell'Ente sono approvati dal Ministero del-

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'interno, quale autorità di vigilanza e che il controllo sulla spesa si esercita costantemente anche con il controllo su ciascuna singola deliberazione ai sensi degli articoli 58 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, nonché attraverso l'approvazione dei bilanci consuntivi.

Nessuna spesa quindi viene sottratta al sindacato di legittimità degli organi di tutela, nè l'ENS può destinare alcuna somma per fini che non siano quelli istituzionali.

Consegue da ciò che i residui attivi dei vari esercizi non possono costituire in alcun modo utile tassabile, trattandosi di spese destinate a precisi fini e comprese in piani di erogazione esaminati ed approvati dalle autorità di tutela.

Va precisato che l'Ente non persegue finalità speculative o di lucro, non dispone di rendite patrimoniali, nè di entrate che non siano quelle del contributo ordinario dello Stato.

Gli accertamenti fiscali dell'Amministrazione finanziaria diretti, peraltro, a pretendere la tassazione di ricchezza mobile, categoria B, assimilerebbero l'ENS a qualsiasi azienda di natura economica, ed avrebbero paradossalmente come effetto di di-

strarre una parte del contributo dello Stato dalle specifiche finalità per il quale è stato concesso, dando vita ad una vera e propria partita di giro, che rappresenta un non senso, ove si riflette che tutte le somme stanziare sono destinate alla realizzazione di un minimo programma assistenziale a favore dei 65 mila sordomuti d'Italia.

L'unico rimedio ad una situazione così assurda può trovarsi nella estensione all'ENS dei benefici fiscali propri dell'Amministrazione dello Stato e cioè con l'applicazione all'Ente della legge 13 aprile 1953, n. 337, a decorrere dall'anno 1950.

Si tratta, oltre tutto, di un atto di equità, in quanto si equipara l'ENS all'Unione nazionale mutilati per servizio, che perseguendo finalità assistenziali similari già fruisce dei benefici della legge n. 337.

Il Senato certamente apprezzerà i motivi che hanno ispirato il disegno di legge e che è diretto non solo ad eliminare una manifesta disuguaglianza di trattamento con altre analoghe istituzioni, ma anche a provocare un atto di concreta solidarietà con una sfortunata categoria di cittadini, che da anni, ma con scarsi risultati, lotta per conseguire una più giusta considerazione nella società italiana.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Sono estese all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti — istituito con legge 12 maggio 1942, n. 889, modificata dalla legge 21 agosto 1950, n. 698, ed equiparato agli effetti di qualunque imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali o speciali alle Amministrazioni dello Stato con legge 19 febbraio 1960, n. 88 — tutte le agevolazioni previste dall'articolo 4 della legge 13 aprile 1953, n. 337, con decorrenza dall'anno 1950.